



Appunto sulla nuova disciplina dello Spettacolo Viaggiante

L'elaborazione di una nuova disciplina per lo spettacolo viaggiante e parchi divertimento costituisce un'occasione per introdurre nel decreto attuativo alcune previsioni, tenendo conto di quanto già previsto dal protocollo d'intesa tra ANESV e l'Associazione dei comuni italiani - ANCI, che si allega.

Quanto allo strumento normativo, lo spettacolo viaggiante è già regolato da una legge di settore, la n. 337 del 18 marzo 1968, che necessita di un aggiornamento con integrazioni. Tra queste si propone:

A) La introduzione di requisiti di professionalità per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante

In Italia si stimano in oltre 5.000 le imprese, in mancanza di dati ufficiali, che svolgono attività di spettacolo viaggiante. Tale terminologia identifica, da oltre settant'anni, la gestione di attrazioni, siano esse installate temporaneamente nei luna park, ovvero nei piccoli e grandi parchi permanenti di divertimento di genere tematico ed acquatico.

Queste attività, della quale il legislatore ha riconosciuto la "funzione sociale" (art. 1 l. 18 marzo 1968, n. 337), consistono nella conduzione e gestione di circa 150 diverse tipologie di attrazioni, opportunamente rubricate per tipologia in un decreto interministeriale, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge citata di concerto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Interno.

L'esercizio di tali attrezzature – tra le quali sono presenti attrazioni complesse (ruote panoramiche, grandi otovolanti, autoscontri ecc.) – viene attualmente svolto dai titolari di una licenza comunale, di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., rilasciata ai richiedenti senza alcuna particolare verifica delle competenze tecnico-professionali.

In sostanza in Italia nel 1998 fu soppresso il Nulla Osta ministeriale rilasciato dal MIBAC, a seguito della verifica del possesso di requisiti tecnico- professionali, a seguito del quale veniva autorizzata l'attività con licenza art. 69 TULPS. Attualmente, invece, chiunque può gestire un'attrazione, sia essa una giostra per bambini o un otovolante che porta gli utenti a 150 km/h, senza che venga attestata o verificata la competenza dei requisiti tecnico-professionali.

Nello spettacolo viaggiante itinerante, inoltre, le attrazioni sono soggette a reiterate operazioni di montaggio e smontaggio nei vari luna park, ed è pertanto evidente la necessità che gli operatori abbiano acquisito la necessaria esperienza e competenza, per tutelare la sicurezza del pubblico e dei lavoratori del settore.

In questi ultimi anni l'evoluzione normativa ha curato gli aspetti di sicurezza delle attrazioni, le quali sono soggette a collaudo annuale, rilascio dell'agibilità da parte delle locali Commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo e registrazione, di cui al DM 18 maggio 2007. È quindi evidente la necessità di garantire le competenze tecnico-professionali dei gestori di tali attrazioni - visitate da oltre 15 milioni di persone l'anno (dati SIAE 2015) - al fine di garantire la sicurezza di tutti i soggetti.

In particolare con l'Ordine del giorno n. 9/4562/013, allegato, approvato dall'Aula della Camera dei Deputati, si prevede di introdurre "specifici requisiti di professionalità degli operatori per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante". La sicurezza del pubblico impone infatti che le attrazioni siano allestite e gestite con grande professionalità.

In situazioni analoghe, come ad esempio il commercio alimentare, il percorso adottato dal legislatore per il riconoscimento delle abilità può ricondursi ad alcuni requisiti generali, ovvero:

- L'aver frequentato con esito positivo un corso professionale teorico-pratico, nel caso di creazione di nuova impresa - ovvero un corso teorico, limitatamente a coloro che attestino di gestire l'attività da almeno due anni - istituito o riconosciuto dalle competenti Amministrazioni (Ministero, Enti locali, CCIA ecc.) e finalizzato all'acquisizione delle necessarie competenze;
- L'aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività, in qualità di dipendente, socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare.

Pertanto si propone il testo seguente:

"1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di attrazioni di cui all'elenco emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è condizionato al possesso da parte del richiedente la licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., dei seguenti requisiti morali e tecnico professionali:

- ***Il possesso dei requisiti morali previsti agli artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S., con specifiche certificazioni e/o verifiche da parte degli Enti locali;***
- ***L'aver frequentato con esito positivo un corso professionale teorico-pratico, nel caso di nuovo gestore - ovvero un corso teorico, limitatamente ai gestori che documentino di aver gestito attività di spettacolo viaggiante da almeno due anni - erogato da soggetti autorizzati dal Ministero dell'interno con le modalità di cui al***

decreto Ministero dell'interno 16 giugno 2008, e finalizzato all'acquisizione delle necessarie competenze;

- ***L'aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività, in qualità di dipendente, socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare.***
- ***Qualora trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, l'aver collaborato nell'attività, per almeno due anni, con il congiunto titolare di autorizzazione, il quale rilascia apposita dichiarazione.***

2. Con appositi decreti direttoriali le competenti Direzioni del Ministero dell'interno individuano le modalità applicative del presente articolo.

B) Modalità di aggiornamento dell'Elenco delle attrazioni

La procedura per la revisione dell'aggiornamento dell'Elenco ministeriale delle attrazioni, strumento essenziale per gli aspetti amministrativi, la sicurezza delle attrazioni e lo "sviluppo del settore" enunciato come compito dello Stato dalla legge n. 337/1968 necessita di una revisione.

Attualmente il decreto è emanato dal Direttore generale dello spettacolo dal vivo di concerto con il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, tuttavia gli aspetti di sicurezza e delle autorizzazioni locali sono diventati preponderanti rispetto a quelli relativi ai contributi FUS. Il parere vincolante è espresso dalla commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante, i cui componenti non sono tecnici.

Si richiede pertanto che l'Elenco delle attrazioni di cui all'articolo 4 della legge n. 337/1968 sia aggiornato su "conforme parere" di una Commissione di vigilanza sui luoghi di spettacolo, organismo composto da Vigili del fuoco, ingegneri e professionisti della Pubblica Amministrazione, che effettuano un sopralluogo e testano l'attrazione e non da una Commissione di "esperti", nessuno dei quali ha competenze tecniche, che si riunisce a Roma e delibera sulla base di alcune fotografie, un collaudo e una semplice istanza.

Si propone quindi di inserire nel decreto attuativo il seguente testo:

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è così sostituito:

“L'elenco è approvato con decreto inter direttoriale di concerto tra il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e il Direttore Generale per lo Spettacolo dal vivo, su conforme parere della commissione di cui agli articoli 141 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635”.

C) Aree disponibili per le attività di spettacolo viaggiante

Come noto, la maggior parte delle imprese che svolge attività di spettacolo viaggiante esercita l'attività in forma itinerante, nei luna park. Le aree pubbliche per l'esercizio dell'attività costituiscono pertanto un primario strumento di lavoro. Si assiste purtroppo alla delocalizzazione dello spettacolo viaggiante dagli spazi centrali tradizionalmente occupati ad aree periferiche, con perdita economica e difficoltà per i cittadini che devono raggiungerle. La festa perde così la sua centralità e il festeggiamento pubblico, in alcuni casi dopo un secolo, perde la sua necessaria centralità nel contesto della città

La legge 18 marzo 1968, n. 337 dispone, all'articolo 9, che le amministrazioni comunali deliberino un elenco di aree disponibili per lo spettacolo viaggiante e un regolamento di concessione, che individui i criteri di priorità nelle assegnazioni.

Si rende necessario aggiornare alcuni commi dell'articolo citato, a cinquant'anni dalla sua emanazione, per renderlo maggiormente rispondente alla realtà vissuta quotidianamente dagli esercenti spettacoli viaggianti, anche nel rispetto del citato protocollo d'intesa ANESV-ANCI.

Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è così sostituito

“Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili per le attività di cui alla presente legge. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree ed emanazione del citato regolamento da parte delle Amministrazioni si applicano i poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni”.

Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è così sostituito:

“La concessione delle aree pubbliche deve essere fatta direttamente agli esercenti abilitati all'attività di spettacolo viaggiante, senza ricorso ad esperimento di asta o bando pubblico”.



Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è così sostituito:

“Le modalità di concessione e delle aree saranno determinate, nel rispetto dei diritti acquisiti, con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore”.

Un problema recente riguarda la indisponibilità di risorse proprie con le quali le Amministrazioni comunali possono attrezzare aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante. Analogamente a quanto previsto per il settore circense, si propone di integrare l'art. 19 della legge 337/1968 prevedendo un contributo tratto dal Fondo Unico Spettacolo.

All'articolo 19 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Una quota parte del Fondo Unico Spettacolo riservata al settore può essere destinata alle Amministrazioni comunali che realizzino aree attrezzate destinate alle attività di spettacolo viaggiante, con vincolo di destinazione almeno decennale. Una quota parte del Fondo Unico Spettacolo spettante alle attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento è destinata al sostegno di progetti per l'assistenza, la formazione e la promozione del settore.

D) Accesso alle autostrade dei mezzi dello spettacolo viaggiante

Nel parco veicoli delle imprese che svolgono attività di spettacolo viaggiante sono presenti dei rimorchi allestiti come carovane abitazione o per il trasporto di attrazioni, definiti “carri ordinari non considerati rimorchi”. A tali veicoli sono applicabili, se del caso, le disposizioni di cui all'art. 10 del Codice della Strada, che disciplina l'autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali.

Un censimento elaborato dall'Associazione nel 1986, su richiesta del Ministero dei Trasporti, aveva evidenziato all'epoca la esistenza di circa 1.000 rimorchi, i quali sono stati sottoposti a revisione presso gli uffici della Motorizzazione e alla punzonatura sul veicolo stesso di un codice univoco, con il rilascio di un documento di circolazione denominato DGM43. Tali sono sottoposti a revisione annuale.

Un recente parere della D.G. della Sicurezza Stradale, in risposta ad un quesito del dirigente di un ramo autostradale, ha segnalato che l'art. 175 del citato C.d.S. dispone “7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato: a) trainare veicoli che non siano rimorchi;”.

In sostanza, dopo decenni, si è improvvisamente rilevata una contraddizione tra l'articolo 10 C.d.C., che autorizza i carri ordinari non considerati rimorchi ad ottenere l'autorizzazione alla circolazione, e l'art. 175 C.d.C. che ne escluderebbe tuttavia l'utilizzo.



Il risultato è che, a seguito di tale parere, la Direzione Generale che si occupa della sicurezza stradale, ha improvvisamente costretto centinaia di mezzi, anche di dimensioni eccezionali, a circolare sulle strade secondarie, sui valichi appenninici, sulla viabilità secondaria ligure, all'interno di piccoli borghi e centri abitati.

Dunque un settore del quale non è mai stata rilevata né da ANAS né da AISCAT una pericolosità per la circolazione – i mezzi compiono di media 1.000 km l'anno per partecipare ai luna park durante l'anno – è oggi costretto a circolare su strade inadeguate rispetto a massa e sagoma dei veicoli.

Alla fine del 2017 la Commissione Trasporti del Senato ha approvato la Risoluzione in Commissione n. 7/00931 che impegna il Governo a risolvere la questione in via interpretativa che “impegna il Governo ad assumere le iniziative di competenza con la massima urgenza al fine di rimuovere gli ostacoli interpretativi e consentire che i mezzi autorizzati possano continuare a circolare sulle autostrade.”. Il Governo ha tuttavia segnalato che è necessario un intervento legislativo sul Codice della Strada. Pertanto si propone il seguente testo:

Certamente tale interpretazione del Codice, ad avviso della scrivente, non va nella direzione della accresciuta sicurezza stradale e sta causando disagi rilevanti a centinaia di imprese.

Il risultato di questa nuova interpretazione degli uffici è che tali mezzi, ancorché di dimensioni eccezionali, sono costretti a viaggiare su strade secondarie, passando nei centri abitati, sui valichi appenninici ed in luoghi nei quali gli automezzi non dovrebbero circolare.

Lo scorso dicembre la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione n. 7/00931 che “impegna il Governo ad assumere le iniziative di competenza con la massima urgenza al fine di rimuovere gli ostacoli interpretativi e consentire che i mezzi autorizzati possano continuare a circolare sulle autostrade”. Il Ministero dei trasporti ritiene tuttavia necessaria una modifica normativa.

Si richiede pertanto di modificare la legge n. 337/1968 all'art 17 che già prevede la disciplina dei trasporti, che è opportuno aggiornare.

L'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è così sostituito:

“Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno. A tali veicoli non si applica il punto 7, lett. a, dell'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.



E) Commissione consultiva per lo spettacolo viaggiante e circense

La scrivente ritiene che le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative abbiano titolo a integrare la rosa di “esperti” all’interno delle commissioni, con un proprio rappresentante. Ciò che prevede già la “legge cinema” deve essere introdotto anche per gli altri settori dello spettacolo, i cui rappresentanti categoriali sono ammessi tra i componenti e contribuiscono a portare l’esperienza diretta nel campo.

Al Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-bis

“Limitatamente alla commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, essa è composta da due esperti nominati dal Ministro, due esponenti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’esercizio di spettacolo circense e di spettacolo viaggiante e un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di settore”.

F) L’esigenza di una semplificazione amministrativa

È quanto mai necessario prevedere una semplificazione dei procedimenti autorizzativi. Si tratta di un’occasione imperdibile per armonizzare il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza con le novità legate alla sicurezza delle manifestazioni di spettacolo e la digitalizzazione in tutti i settori.

Sintesi delle proposte di emendamento alla legge 18 marzo 1968, n. 337

Alla legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2 bis

“1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di attrazioni di cui all'elenco emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è condizionato al possesso da parte del richiedente la licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., dei seguenti requisiti morali e tecnico professionali:

- **Il possesso dei requisiti morali previsti agli artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S., con specifiche certificazioni e/o verifiche da parte degli Enti locali;**

- **L'aver frequentato con esito positivo un corso professionale teorico-pratico, nel caso di nuovo gestore - ovvero un corso teorico, limitatamente ai gestori che documentino di aver gestito attività di spettacolo viaggiante da almeno due anni - erogato da soggetti autorizzati dal Ministero dell'interno con le modalità di cui al**

decreto Ministero dell'interno 16 giugno 2008, e finalizzato all'acquisizione delle necessarie competenze;

- **L'aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività, in qualità di dipendente, socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare.**

- **Qualora trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, l'aver collaborato nell'attività, per almeno due anni, con il congiunto titolare di autorizzazione, il quale rilascia apposita dichiarazione.**

2. Con appositi decreti direttoriali le competenti Direzioni del Ministero dell'interno individuano le modalità applicative del presente articolo.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è così sostituito:

“L'elenco è approvato con decreto inter direttoriale di concerto tra il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e il Direttore Generale per lo Spettacolo dal vivo, su conforme parere della commissione di cui agli articoli 141 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635”.



**Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è così
sostituito**

“Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili per le attività di cui alla presente legge. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree ed emanazione del citato regolamento da parte delle Amministrazioni si applicano i poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni”.

Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è così sostituito:

“La concessione delle aree pubbliche deve essere fatta direttamente agli esercenti abilitati all'attività di spettacolo viaggiante, senza ricorso ad esperimento di asta o bando pubblico”.

Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è così sostituito:

“Le modalità di concessione e delle aree saranno determinate, nel rispetto dei diritti acquisiti, con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore”.

L'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è così sostituito:

“Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno. A tali veicoli non si applica il punto 7, lett. a, dell'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

All'articolo 19 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Una quota parte del Fondo Unico Spettacolo riservata al settore può essere destinata alle Amministrazioni comunali che realizzino aree attrezzate destinate alle attività di spettacolo viaggiante, con vincolo di destinazione almeno decennale. Una quota parte del Fondo Unico Spettacolo spettante alle attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento è destinata al sostegno di progetti per l'assistenza, la formazione e la promozione del settore.



Al Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-bis

“Limitatamente alla commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, essa è composta da due esperti nominati dal Ministro, due esponenti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’esercizio di spettacolo circense e di spettacolo viaggiante e un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di settore”.



Fondo Unico Spettacolo e Spettacolo viaggiante – I problemi del settore

Le assegnazioni tratte dal Fondo Unico Spettacolo nel 2018 hanno riconosciuto alle attività dello spettacolo viaggiante circa 1 milione di euro rispetto ai 5 milioni disponibili per i settori del circo e spettacolo viaggiante.

Il quadro normativo è il seguente:

- La legge n. 390/1980 all'articolo 1 aveva previsto "contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, è ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni. Il fondo è destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti. Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresì concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali. Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per la effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.
- La legge istitutiva del FUS, la n. 163/1985, all'articolo 13 prevede "la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante."

Fino all'esercizio 2013, ovvero precedentemente ai decreti triennali, allo spettacolo viaggiante erano destinati circa 2 milioni di euro, con una percentuale intorno al 40 per cento dello stanziamento, così come previsto dalla legge citata.

Dalle Relazioni sull'utilizzo degli stanziamenti realizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali emerge con chiarezza che dal 2015 è cambiata la modalità di assegnazione degli importi alle specifiche voci di spesa.

A fronte di un sistema che separava a monte i capitoli di spesa destinati alle attività circensi da quelle dello spettacolo viaggiante, negli ultimi anni i due settori sono stati ricompresi unitariamente nei vari capitoli di spesa. In questo modo non è semplice verificare analiticamente il rispetto del parametro 60/40 per cento richiamato dalla legge istitutiva del FUS.

Quanto accaduto nel 2018 non appare ragionevole: il settore dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento è composto da oltre 5.000 aziende, mentre quello circense non risulta superare il numero di 50. Lo Stato, che all'art. 1 della legge n. 337/1968 "riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore" in questo modo sta vanificando l'impegno assunto, a danno degli esercenti dello spettacolo viaggiante.



Le istanze di contributo, soprattutto in ambito circense, sono sempre più numerose. Il settore circense, per legge destinatario del 60% dello stanziamento per i due settori, in questo modo beneficia della maggior parte delle risorse, circa l'80 per cento.

Le attività di spettacolo viaggiante e i parchi di divertimento, che al loro interno ospitano peraltro centinaia di spettacoli realizzati da professionisti, vedono invece restringere le somme ad esse riservate per legge.

Nel 2018 le imprese che hanno acquistato nuove attrazioni, più sicure rispetto a quelle già gestite, si sono viste applicare una percentuale d'intervento pubblico del 25,7 per cento, assai lontana dalla media dell'ultimo decennio, a causa di un riparto, che tende a vanificare l'enunciato del citato articolo 1 della legge 337, che prevede un sostegno anche al settore dello spettacolo viaggiante.

È quanto mai necessario concedere alle attività di spettacolo viaggiante di potersi riavvalere del 40 per cento delle risorse disponibili per l'intero settore, così come previsto per legge, tenendo anche presente che gli investimenti a favore dell'aggiornamento e ricambio delle attrezzature degli spettacoli viaggianti, vanno a totale vantaggio della sicurezza dei cittadini frequentatori di tali attività.

Nessun contributo tratto dal Fondo Unico Spettacolo rimborsa gli esercenti sul piano della gestione dell'attività.